



INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA: 01086930144

Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)

Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: info@popso.it

Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842

Società appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS'E' IL PEGNO

Il **pegno** è una **garanzia reale** avente per oggetto beni mobili o crediti mediante la quale il Costituyente assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, qualora abbia per oggetto beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (spossessamento) conferendo in tal modo a quest'ultimo l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Nel caso in cui i crediti costituiscano l'oggetto della garanzia, il pegno si perfeziona mediante atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati o meno, in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza). Allo stesso modo si costituisce il pegno su polizze assicurative sulla vita; nello specifico, oggetto della garanzia è il credito futuro, nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art.111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto, ovvero sorgente nei confronti della Compagnia, a titolo di indennizzo, in caso di morte dell'assicurato. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente; il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

Il pegno possessorio, disciplinato dall'articolo 2784 del Codice Civile, è una forma di garanzia reale che si costituisce attraverso la consegna del bene mobile o del documento rappresentativo del credito al creditore (o a un terzo per suo conto). Questo conferisce al creditore il diritto di soddisfarsi sul bene o sul credito, in caso di inadempimento del debitore, con preferenza rispetto ad altri creditori.

L'istituto del pegno non possessorio è disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 59/2016 e prevede la facoltà di costituire in pegno beni determinabili o determinati e senza necessità di privarsi del possesso degli stessi, a garanzia dei soli crediti inerenti all'attività d'impresa.

Principali rischi

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dal pegno, la Banca, con il preavviso pattuito, può far vendere il bene dato in garanzia. (secondo le modalità previste nell'atto di pegno) oppure, in caso di pegno su crediti, riscuote le relative somme oppure in caso di pegno su saldo di conto o di altro deposito nominativo, utilizza le somme a saldo del conto e del libretto.
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni per acquisizione, variazioni, chiusura del pegno:

Recupero spese per apposizione "Data certa":

Oneri fiscali e notariili connessi all'atto di pegno e le spese connesse all'oggetto del pegno (per i beni: le spese di conservazione, deposito, perizie, custodia e assicurazione. Per gli strumenti finanziari: le spese di custodia ed amministrazione secondo quanto previsto da foglio informativo di riferimento):

nessuna
massimo euro 0,60
a carico del Costituyente

Spese per produzione e invio comunicazioni:

(*) su supporto cartaceo: euro 1,15
(**) su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00

(*) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.

(**) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso **SCRIGNO/Internet Banking**, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Reclami

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.



- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

LEGENDA

Costituente	Persona fisica o giuridica che costituisce pegno a favore della banca.
Gestione accentrata	Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati o meno, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili